

CAD IT S.p.A.

Sede in Verona - Via Torricelli n. 44/a

Capitale sociale Euro 4.669.600.= i.v.

Codice fiscale e n° Registro Imprese di Verona 01992770238

REA n° 210441

* * * * *

**Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 3 dm n.437/98
sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A., con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Foglio Inserzioni n. 73, in data 28 marzo 2006 e sul quotidiano MF del 28 marzo 2006, Vi ha convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della società in Verona - Via Torricelli n. 44/A, il giorno 28 aprile 2006 alle ore 9,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il 29 aprile 2006, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31.12.2005 corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, della società di revisione e del collegio sindacale; deliberazioni conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 28 marzo 2006, ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2005 e Vi ha convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio stesso.

Per l'illustrazione dell'argomento si rimanda alla copia del progetto di bilancio di esercizio e consolidato, nonché delle relative relazioni sulla gestione depositati presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della Società di

Revisione. I medesimi documenti saranno disponibili anche sul sito internet www.cadit.it.

Si riporta in seguito il testo della proposta di deliberazione:

“Signori Azionisti,

il bilancio della Vostra società, al 31 dicembre 2005, evidenzia un utile di euro 1.626.714.

Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e metodi contabili utilizzati, Vi proponiamo di adottare il seguente testo di deliberazione:

“L’Assemblea degli azionisti, udite le comunicazioni del Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione del Collegio Sindacale all’assemblea di cui all’art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e della relazione della società di revisione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2005”,

delibera:

- 1. di approvare la relazione degli amministratori sull’andamento della gestione;*
- 2. di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;*
- 3. di destinare l’utile netto di esercizio di euro 1.626.714 come segue:*

<i>= a dividendo, in ragione di euro 0,18 (zerovirgoladiciotto), al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 8.980.000 azioni ordinarie</i>	<i>Euro</i>	<i>1.616.400,00</i>
<i>= a riserva disponibile utili indivisi</i>	<i>Euro</i>	<i>10.314,00</i>
<i>torna l’utile di</i>	<i>Euro</i>	<i>1.626.714,00</i>

Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 11 maggio 2006 (data stacco cedola 8 maggio 2006).”

2. Conferimento d'incarico di revisione ai sensi dell'art. 159 D.lgs. 58/1998

L'incarico di revisione contabile che l'assemblea degli Azionisti della società aveva conferito alla KPMG S.p.A. per la revisione dei bilanci di esercizio e consolidato per il triennio 2003, 2004 e 2005 è scaduto e si rende necessario procedere al conferimento dell'incarico di revisione, che in applicazione delle nuove norme emanate con Legge n. 262 del 28.12.2005 dovrà essere di sei esercizi. L'incarico può essere assegnato, come chiarito da CONSOB in relazione ai termini e durata degli incarichi di revisione contabile anche all'attuale revisore KPMG che ha già ricevuto due mandati triennali per un ulteriore periodo di 6 esercizi.

Tutto ciò premesso la società ha provveduto a richiedere a KPMG e ad altre società di revisione iscritte all'albo speciale delle società di revisione, di formulare una proposta per la revisione contabile per il periodo 2006/2011 dei bilanci di esercizio e consolidato, come previsto dagli art. 155 e seguenti del D.Lgs. 58/1998. Le proposte pervenute verranno presentate all'Assemblea per consentire alla stessa di esprimere la propria valutazione favorevole per il conferimento dell'incarico tenendo conto sia delle modalità con cui l'attività di revisione verrà svolta che della determinazione del relativo compenso.

3. Nomina del Consiglio d'Amministrazione previa determinazione del numero di amministratori e determinazione dei compensi

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale la società è amministrata da un consiglio di amministrazione da un minimo di tre a un massimo di 9

membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il presidente.

In conformità a quanto previsto dal paragrafo 7.1 del Codice di Autodisciplina, l'art.14 dello Statuto prevede che ciascun socio che intenda proporre candidati alla carica di amministratore deve, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve deliberare sulla nomina, un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica. Le proposte di nomina alla carica di amministratore indipendente devono indicare, oltre quanto sopra specificato, l'eventuale idoneità del medesimo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili.

Come inoltre previsto dall'art. 18 dello statuto sociale agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c.

In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, cod. civ., nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il consiglio di amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 2° comma, cod. civ..

Il consiglio di amministrazione assegna ai singoli componenti il consiglio stesso e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari

cariche ai sensi dell'art. 2389, 2° comma, cod. civ. tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.

Non sono state formulate proposte per la determinazione dei compensi da parte del comitato per la remunerazione degli amministratori.

Il nuovo articolo 147 ter del T.U.F. prevede che i membri del Consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e che per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono svolgersi con scrutinio segreto. Stabilisce inoltre che almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

4. Nomina del Collegio Sindacale: sindaci effettivi e supplenti, nomina del presidente del collegio sindacale, determinazione dei compensi

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, prevede, all'art. 19, che la nomina del collegio sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati siano elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5 % del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o

società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società, la società controllante e le società dalle stesse controllate), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, unitamente ai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale

sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Il nuovo comma 2 bis dell'art. 148 T.U.F. prevede che il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. Tale norma è ritenuta già operativa e pertanto applicabile in sede di nomina del Collegio Sindacale, non essendo subordinata la sua operatività alla emanazione del regolamento Consob relativo alle modalità di elezione dei sindaci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea è chiamata a determinare il compenso spettante al collegio sindacale per l'intera durata dell'incarico.

Il Presidente del C.d.A.